

SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Decreto del Direttore

Numero del provvedimento:	76/2025	
Data del provvedimento:	14/11/2025	
Oggetto:	Approvazione avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore (ODV e APS) per la presentazione di manifestazioni di interesse volte alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/17, per la realizzazione di servizi di aggregazione, socializzazione ed educativi per soggetti con disabilità anni 2026, 2027 e 2028 nel polo chianti	
Struttura proponente:	Direzione	
Responsabile del procedimento:	Simone Naldoni	
Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
---	---	2025

1

IL DIRETTORE

VISTE:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge regionale n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e ss.mm.ii., e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. che disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud Est, come sottoscritta in data 14/01/2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell’art.31 del D.lgs 267/2000 ed in conformità con la LR n.40/2005 e s.m.i., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, Dott. Ferdinando Ferrini;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale si è proceduto all’elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Pignotti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 10 del 13/9/2024 con la quale è stata approvata la composizione della Giunta Esecutiva della Società della Salute;
- il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 2 del 04/12/2024, che incarica il sottoscritto Simone Naldoni quale Direttore del Consorzio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029;

- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 29 gennaio 2025 di approvazione del Bilancio di previsione per l'annualità 2025;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 2 del 26 febbraio 2025 di approvazione della Programmazione Operativa Annuale (POA) per l'annualità 2025;

CONSIDERATO CHE l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. e ii. definisce le Società della Salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. e ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e2 ss.mm. e ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L'art. 7, comma 1 del DPCM del 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- La Legge Regionale Toscana 17 luglio 2019, n. 45 "Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla L.R. 41/2005 e alla L.R. 29/2009";
- la Legge Regionale Toscana 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

CONSIDERATO il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41";

RICHIAMATE:

- la Legge n. 238 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge regionale n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", e ss.mm. e ss mm ii;

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza e di promozione sociale, approvato dai Comuni facenti parte della Società della Salute Fiorentina Sud Est, che promuove percorsi per le persone con disabilità che consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuovere l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società";

CONSIDERATO come, nell'ambito dei servizi tesi a rafforzare l'autonomia e l'integrazione delle persone in condizione di fragilità e con disabilità sono stati promossi sul territorio della Zona SudEst, in particolare nella Zona Chianti, progetti di integrazione sociale, di autonomia e socializzazione in stretta collaborazione con le Associazioni locali, in particolare con l'Associazione "Gruppo Insieme" OdV, con sede legale in Greve in Chianti in Via della Pace, 2 C.F. 94042110489, con sede con la quale è stata stipulata specifica convenzione in scadenza il prossimo 31/12/2025;

CONSIDERATO CHE:

- è intento della Società della Salute Fiorentina Sud Est, e dei Comuni ad essa assegnati, valorizzare il ruolo dell'associazionismo, riconosciuto come un forte patrimonio del territorio;
- che quindi è intenzione di questo Ente, sulla base di quanto sopra esposto, intraprendere rapporti con il Terzo settore, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/17, e procedere alla stipula di apposita convenzione, per la gestione di un centro di aggregazione sul territorio, con lo scopo di promuovere l'integrazione di ragazzi, giovani ed adulti con disabilità ed in situazione di grave disagio sociale, inserendoli in gruppi e facendo loro svolgere varie attività di laboratorio, con il supporto in prevalenza dei volontari, ricorrendo, nel contempo, anche a personale specializzato in relazione alle specificità dei soggetti, al fine di offrire un sostegno alle famiglie delle persone con disabilità;
- che a tale riguardo si intende raccogliere manifestazioni di interesse idonee a realizzare tale attività, da parte di Enti del terzo settore (ETS) qualificati come organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito denominate "ODV" e/o "APS"), ai sensi degli artt. 4 e 11, del Titolo V capo I e II e dell'art. 56 c. 3 del D.Lgs.117/17 prima citato, che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrino adeguata attitudine a svolgere l'attività sopra richiamata;

VERIFICATO infatti che sul territorio persiste il bisogno di realizzare attività di socializzazione, ludiche ed educative a favore di soggetti fragili, anche per sostenere le loro famiglie nella gestione delle disabilità dei propri congiunti;

RICHIAMATO allo scopo:

- il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)" Articoli 2, 5, 55, 56, 57 ed in particolare l'Articolo 56 – Convenzioni commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, che prevede la possibilità di stipula di

rapporti convenzionali con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e ne disciplina le modalità;

RICHIAMATO l'Articolo 15 "Convenzioni nelle materie di competenza regionale" Commi 1, 2 e 3 della L.R. Toscana n. 65 del 20 luglio 2020;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che adotta "le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017" ed in particolare il punto 4. Le Convenzioni con APS e ODV;

VALUTATO altresì che:

- il servizio oggetto di convenzione ha le caratteristiche richieste dal primo comma dell'art. 56 del citato D.Lgs. 117/17 trattandosi di servizio sociale di interesse generale diretto a terzi; le condizioni di maggior favore rispetto al ricorso al mercato sono individuabili;
- nella necessaria presenza di un tessuto di relazioni territoriali più ampio della mera capacità della singola organizzazione di eseguire correttamente il servizio richiesto e inoltre: - che tali condizioni di approccio "a rete" sono oggettivamente riscontrabili nel tessuto associativo locale, da lungo tempo attivo nelle situazioni di risposta al bisogno delle famiglie con all'interno persone con disabilità;
- nel fatto che la presenza prevalente di operatori volontari facilita le relazioni interpersonali in particolare da parte delle persone disabili in funzione degli obiettivi di inclusione, socializzazione, relazionalità informale e, più in generale, di riproduzione di un clima simile a quello familiare;
- nella governance democratica delle forme associative prescritte dal legislatore per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, che permette anche un diretto coinvolgimento dei soggetti beneficiari del servizio nelle stesse associazioni, tramite l'ingresso nel corpo sociale e la partecipazione alle loro attività, realizzando una concreta esperienza di inclusione sociale, di solidarietà e cittadinanza attiva;

RITENUTO per quanto fin qui detto che occorra pertanto provvedere all'individuazione del/i soggetto/i con cui stipulare la convenzione mediante procedura comparativa di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 56 c. 3 e 3bis del D.Lgs. 117/17, al fine di raccogliere le candidature per svolgere l'attività in oggetto;

DATO ATTO che:

- è stato predisposto, a tal fine, l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse. All. A) corredato di modello di istanza di partecipazione All. B), allegati alla presente per farne parte integrante;
- l'Avviso di cui sopra è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione, in modo non vincolante per l'Ente, con scopo esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Società della Salute che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito ai successivi atti senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e la Società della Salute si riserva la facoltà di avviare le procedure anche in caso di presentazione di una sola manifestazione purché ritenuta idonea dal RUP;

- per le attività, meglio descritte ed esplicitate nell'avviso allegato, le ODV o le APS potranno presentare candidatura;
- la convenzione in argomento, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del D.Lgs. 117/17, prevederà esclusivamente il rimborso alle associazioni convenzionate, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- le proposte saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'Avviso medesimo, da un apposito seggio interno alla Società della Salute nominato dal RUP, nella figura di Responsabile del Polo amministrativo Chianti;
- l'Avviso sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della SDS in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DATO ATTO CHE per garantire la trasparenza e la massima partecipazione l'Avviso sarà pubblicato sul sito della Società della Salute fino alle ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2025 compreso;

DATO ATTO inoltre dell'insussistenza di rischi da interferenza con questa Amministrazione, nella procedura in oggetto;

VISTO

- il D.Lgs, 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- la Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare le premesse del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico all. A), corredato di modello di istanza di partecipazione (All. B), allegati alla presente per farne parte integrante, riservato ad organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/17, per la presentazione di manifestazioni di interesse volte alla stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.lgs.117/17, per la realizzazione di servizi di aggregazione, socializzazione ed educativi per soggetti con disabilità' anni 2026, 2027 e 2028 nel Polo Chianti con lo scopo di promuovere l'integrazione di persone giovani ed adulte con disabilità ed in situazione di grave disagio sociale, inserendoli in gruppi e facendo loro svolgere varie attività di laboratorio, con il supporto in prevalenza dei volontari, ricorrendo, nel contempo, anche a personale specializzato in relazione alle specificità dei soggetti, al fine di offrire un sostegno anche alle loro famiglie;
3. di precisare che per garantire la trasparenza e la massima partecipazione l'avviso sarà pubblicato sul sito della Società della Salute fino alle ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2025 compreso.
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Gilberto Macaluso, Responsabile Amministrativo Polo Chianti Fiorentino;

5. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'Art 16 D.Lgs 36/2023, dall'Art. 6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 Art. 13; obbligandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante le procedure di affidamento e di esecuzione del servizio;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul proprio sito istituzionale;
8. di trasmettere e partecipare il presente atto agli Enti consorziati e al Collegio Sindacale.

Bagno a Ripoli, 14/11/2025

IL DIRETTORE

Dott. Simone Naldoni